



COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FIDA PASCOLO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Sommario

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO	3
Art. 3- AUTORIZZAZIONE	3
Art. 4 - UNITA' DI CARICO.....	4
Art. 5 - CARICHI MASSIMI POSSIBILI	4
Art. 6 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI	4
Art. 7 - DIVIETI E PRESCRIZIONI	5
Art. 8 - CANONE DI FIDA PASCOLO.....	5
Art. 9 - SANZIONI.....	6
Art. 10 - PASCOLI DETERIORATI.....	7
Art. 11 - CONTROLLI	7
Art. 12 - CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO	7
Art. 13 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	7
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	7

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 e delle altre norme in materia.

Art. 2- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella "Tabella A" allegata al presente Regolamento. Il numero di capi da affidare è determinato, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, secondo quanto riportato nei seguenti artt. 4e 5.

Art. 3- AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente al Comune e devono contenere l'esatta indicazione della località richiesta, il numero di capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente (Modello A).

In esse dovranno essere indicate:

- generalità;
- residenza;
- eventuale codice dell'azienda agricola;
- numero di capi di bestiame, espresso in UBA e distinto secondo la specie e l'età;
- la località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio;
- elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si richiede la Fida pascolo;
- impegno a dare immediata comunicazione scritta all'ufficio della Polizia Locale con l'indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo;
- n. di cani a seguito del bestiame;
- le generalità e la residenza del custode.

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- b) copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- c) certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive **(soltanto per i nuovi acquisti)**.

(Per i proprietari di bestiame residenti non sussiste l'obbligo di produrre la certificazione veterinaria del bestiame al rinnovo annuale di concessione di fida pascolo se non vi sono state variazioni)

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, costituiscono titoli preferenziali e prioritari:

1. La localizzazione dell'azienda nel Comune di Valsinni;
2. La residenza del titolare dell'azienda nel Comune di Valsinni;
3. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso la CCIAA;
4. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento.

Il periodo di affidamento è fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il periodo di presentazione delle domande è fissato dal 15 novembre al 16 dicembre di ogni anno.

Le domande dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di affidamento, e l'Amministrazione, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

L' esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione conformemente al Modello B allegato al presente Regolamento.

Rispetto alle domande pervenute, e in osservanza dei titoli preferenziali e prioritari, le autorizzazioni terranno conto della superficie complessiva autorizzabile, "Tabella A" allegata al presente Regolamento, mirando al suo completo esaurimento nella maniera più equa possibile.

Art. 4 - UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile da affidare per ogni area, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI	UBA
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	0,50 UBA
Bovini di età maggiore di 36 mesi	1,00 UBA
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,15 UBA
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,15 UBA
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,00 UBA
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,00 UBA
Equini di età maggiore di 24 mesi	1,00 UBA
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 UBA
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,30 UBA

Art. 5 - CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

TIPOLOGIA COLTURA	SUPERFICIE MINIMA
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato (pari al 30 % della superficie)	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Art. 6 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L' esercizio del pascolo sul demanio comunale, deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a. L' affidatario può esercitare il pascolo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b. Il proprietario o l' affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo nei casi in cui i terreni d' esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni;
- c. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- d. I fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- e. I fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- f. I fidatari non potranno esercitare alcuna azione di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- g. I fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità;
- h. I terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
- i. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura;
- j. I fidatari non potranno esercitare alcuna azione di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute ad animali selvatici o a cani randagi.

Art. 7 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

È fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. Effettuare il pascolamento di capre se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. Effettuare l' esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novellame, deperienti e percorsi dal fuoco. In dette aree l' eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. Effettuare l' esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell' evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. Effettuare l' esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
7. È proibito introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;
8. È vietata l' installazione di manufatti di qualsiasi genere che possono alterare lo stato dei luoghi;

Art. 8 - CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone annuale di fida pascolo al netto dell' IVA, stabilito a partire dall' anno 2023 per ogni UBA (Unità

di Bestiame Adulto), in conformità al regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, è il seguente:

SPECIE BESTIAME	CANONE ANNUO DI FIDA
Bovini (da 4 a 36 mesi)	21,00 €
Bovini (oltre 36 mesi)	25,00 €
Ovini/capri (oltre 4 mesi di età)	4,00 €
Equini (da 4 a 24 mesi)	9,00 €
Equini (oltre 24 mesi)	27,00 €
Suini (oltre 4 mesi)	10,00€

L'importo dei canoni annui, sarà oggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno.

Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel comune di Valsinni, o l'azienda a cui gli animali da affidare non sia localizzata nel comune di Valsinni, gli importi mensili si intendono raddoppiati.

Il pagamento del canone annuo dovrà essere versato, prima del rilascio dell'autorizzazione.

Le entrate derivanti dai canoni di fida pascolo saranno utilizzate per il miglioramento dell'ambiente agro-silvo-pastorale e per interventi di manutenzione e di riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

Art. 9 - SANZIONI

Fermo restando l'autonoma competenza sanzionatoria di organi ed autorità statali, regionali e provinciali competenti in materia, il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, applica le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO	SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE (Importo in Euro/capo)
Art. 6 punto a)	Min. Euro 5,00 – max Euro 50,00
Art. 6 punto b)	Min. Euro 100,00 – max Euro 300,00
Art. 6 punto c)	Min. Euro 100,00 – max Euro 300,00
Art. 6 punto d)	Min. Euro 25,00 – max Euro 50,00
Art. 6 punto e)	Min. Euro 125,00 – max Euro 750,00
Art. 6 punto h)	Min. Euro 100,00 – max Euro 300,00
Art. 7 comma 1	Min. Euro 5,00 – max Euro 25,00
Art. 7 comma 2	Min. Euro 5,00 – max Euro 25,00
Art. 7 comma 3	Min. Euro 5,00 – max Euro 25,00
Art. 7 comma 4	Min. Euro 5,00 – max Euro 50,00
Art. 7 comma 5	Min. Euro 5,00 – max Euro 50,00
Art. 7 comma 6	Min. Euro 5,00 – max Euro 50,00
Art. 7 comma 7	Min. Euro 5,00 – max Euro 50,00
Art. 7 comma 8	Min. Euro 50,00 – max Euro 150,00

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento

o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà estremi del reato.

I competenti uffici comunali provvedono, ogni tre anni all' aggiornamento delle sanzioni di cui al presente regolamento, facendo riferimento agli indici ISTAT.

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla legge 689/81 e s.m. ed int.

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno destinati al miglioramento dell'ambiente agro-silvo-pastorale e per interventi di manutenzione e di riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

Art. 10 - PASCOLI DETERIORATI

Nel caso in cui questo ente o gli addetti alla sorveglianza dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, previa richiesta da inoltrare all' Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Art. 11 - CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 12 - CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente

Art. 13 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L' Ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si compone di n.14 articoli ed entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione di gg. 15 all'albo pretorio on-line del Comune di Valsinni. Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio del Comune di Valsinni è abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Forestale di Valsinni e di Rotondella e alla Regione Basilicata.

Tab. A

Tab.21 - Aree del Demanio Comunale potenzialmente destinabili al pascolo e Carico ammissibile

Part. For.	Compr.	Superf. Utile (Ha)	Descrizione Qualità	Fig. e Particelle Catastali interessate		Carico animale disponibile (superf. Utile / Ha x UBA)
2	C	17,9723	Pascolo Cesp/Arb	8	30-69-77-90-98-105-106-107-121-129-130-208-210	17,9723 / 3,0 = 6 UBA
17	C	38,2405	Pascolo Cesp/Arb	33	66-15-70	38,2405 / 3,0 = 13 UBA
TOTALI		56,2128		UBA DISPONIBILI NEL DECENNIO		19 UBA

Il sottoscritt _____, nat_ a _____, il _____, residente a _____, Via/Loc. _____, titolare dell'azienda _____, sita a _____ Via/Loc. _____, consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Valsinni, e nello specifico di quanto riportano gli art. 6, 7, 9 e 11 dello stesso, **CHIEDE** l'autorizzazione all'esercizio della fida pascolo dal _____, al _____, in località _____, foglio n. _____, particella/e n/nn. _____ per capi di bestiame così distinti:

TIPOLOGIA ANIMALI	NUMERO
Bovini di età compresa tra i 4 e i 36 mesi	
Bovini oltre i 36 mesi	
Ovini oltre i 4 mesi	
Equini di età compresa tra i 4 e i 24 mesi	
Equini di età maggiore di 24 mesi	
Suini oltre i 4 mesi	
TOTALE UBA	

Dichiara che gli stessi saranno costantemente custoditi dal Sig. _____, nato a _____, il _____, e residente a _____ in Via/Loc. _____.

In allegato alla presente trovasi la seguente documentazione:

- ✓ Fotocopia del documento di riconoscimento;
- ✓ Copia del registro di stalla;
- ✓ Copia del fascicolo aziendale rilasciata dal CAA;
- ✓ Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- ✓ Certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
- ✓ Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo.

Valsinni, _____

Firma _____



COMUNE DI VALSINNI

Prot. _____

Valsinni, _____

OGGETTO: *Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio comunale per il periodo dal __ al _____, in località _____.*

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA l'istanza del/della sig./sig.ra _____
acquisita al protocollo di questo Ente in data _____, al
num. _____,

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____, del _____ di
approvazione del regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a Fida
Pascolo;

VISTA la certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e
l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;

VISTA la ricevuta di Euro _____, del _____ con il quale
l'istante ha provveduto al versamento del canone dovuto;

AUTORIZZA

Il/La sig./sig.ra _____, all'esercizio
del pascolo sui terreni di proprietà di questa amministrazione, specificatamente su ha
_____ della maggior consistenza della/e particella/e
_____, del/dei foglio/i _____, per un periodo di n.
_____ mesi a partire dal _____ e fin
_____.

Il responsabile Area Tecnica

